



# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 101 del 18/11/2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI MINORI ALLONTANATI SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA".

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto, del mese di Novembre alle ore 16:06, presso il Convento dei Frati Riformati, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Il Presidente OLIVA GENNARO e con l'assistenza di Il Segretario Generale Dott. CUZZOLINI ROSARIO.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	Si	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	Si
ANNESE SERGIO	Si	TARANTINO ANTONIO SIMONE	Si
LIPPOLIS ANTONELLA	Si	TOMASELLI FRANCESCA	Si
LUONGO PIERO FRANCESCO	Si	DEMARCO ANTONELLA	Si
OLIVA GENNARO	Si	DI LENA ANGELO	Si
NUNZELLA EMILIA	Si	VERGALLO FRANCO	Si
BOLOGNINO COSIMA	Si	MARRA FRANCESCO	Si
D'AMATO EMILIANO	Si	GUZZONE CATALDO ETTORE	Si
SCIALPI ELENA	Si		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- L'art. 315-bis e l'art. 316-bis del Codice Civile stabiliscono l'obbligo per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
- L'art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") individua i Comuni come titolari delle funzioni amministrative relative all'erogazione dei servizi sociali e ne promuove la fruizione secondo criteri di universalità e uguaglianza, con la partecipazione alla spesa da parte degli utenti, ove previsto.
- nel contesto normativo attuale, in attesa della piena operatività della nuova struttura giudiziaria, l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) può disporre l'allontanamento del minore dal nucleo familiare e il suo collocamento in una struttura residenziale (comunità o casa famiglia).
- Ai sensi dell'art. 403 c.c., "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, ovvero da persone inidonee, l'autorità amministrativa (servizi sociali/Sindaco], su segnalazione, ne ordina provvisoriamente il ricovero in luogo sicuro"
- Il Comune si fa carico del pagamento delle rette delle strutture in ottemperanza ai provvedimenti giudiziari o dell'autorità amministrativa.
- È legittimo per il Comune richiedere una compartecipazione alla spesa alla famiglia del minore collocato in struttura su disposizione dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa, esercitando successivamente il diritto di rivalsa nei confronti dei genitori.

**Sentita** la relazione dell'assessore ai servizi sociali, Antonella Lippolis, che espone la tematica evidenziando la necessità di disciplinare con un apposito Regolamento i criteri e le modalità per determinare la quota di compartecipazione economica a carico dei nuclei familiari, al fine di garantire equità, trasparenza e uniformità di

trattamento, in coerenza con la normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).

## **CONSIDERATO:**

•

Che il Servizio Sociale Comunale ha predisposto una bozza di "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione alla spesa delle famiglie per i servizi di accoglienza residenziale dei minori", allegata al presente atto (Allegato A).

•

Che la bozza di Regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Servizi Sociali nella seduta del 13.11.2025, il cui verbale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla competenza attribuita al Consiglio comunale all'approvazione dei Regolamenti comunali;

**VISTO** il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;

## **VISTI:**

- il Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e smi;
- lo Statuto del Comune di Pulsano;

**SENTITI** gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CON VOTI** favorevoli n. 16, contrari n. 1 (Di Lena) ed astenti n. 0, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, eisto accertato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

**Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:**

1. Di approvare integralmente il testo del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione alla spesa delle famiglie per i servizi di accoglienza residenziale dei minori allontanati su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria", che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che le disposizioni contenute nel predetto Regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio successivo o data esecutività della delibera.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Sociali e al Responsabile l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti necessari per l'applicazione del Regolamento.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 16 voti favoreli e n. 1 contrario (Di Lena), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, in ordine alla proposta n.ro 1922 del 06/11/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio D'ERRICO DOTT.SSA ANNA RITA in data 06/11/2025.

---

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente  
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale  
Dott. CUZZOLINI ROSARIO



# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2433

Il 25/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.ro 101 del 18/11/2025 con oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI MINORI ALLONTANATI SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA" ..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, lì 25/11/2025

Il Responsabile della Pubblicazione

LIBERA ARCANGELO



# COMUNE DI PULSANO

## (Provincia di Taranto)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI MINORI ALLONTANATI SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

#### Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità applicative per la partecipazione economica dei genitori al costo delle rette per i figli collocati in comunità tenendo conto della situazione economica *effettiva* delle famiglie. L'armonizzazione tra il dovere inderogabile dei genitori di mantenere i figli (Art. 30 Cost. e Art. 147 C.c.) e il carattere indifferibile della spesa a carico del Comune per il mantenimento dei minori allontanati dalla famiglia si realizza attraverso il **principio di sussidiarietà verticale e la previsione del diritto di rivalsa dell'ente pubblico**.

#### Riferimenti normativi

Il dovere dei genitori di mantenere i figli è sancito principalmente da due articoli del Codice Civile italiano: l'**articolo 315-bis** e l'**articolo 316-bis**.

- **Articolo 315-bis c.c. (Diritti e doveri del figlio):** Stabilisce che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
- **Articolo 316-bis c.c. (Concorso nel mantenimento):** Specifica che entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono provvedere al mantenimento della famiglia e all'educazione, istruzione e assistenza morale dei figli.

Altri articoli rilevanti includono:



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

- **Articolo 147 c.c.** (precedentemente in vigore, ora i concetti sono integrati in altri articoli, ma spesso citato): Sanciva l'obbligo reciproco dei coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole.
- **Articolo 337-ter c.c.** (Provvedimenti riguardo ai figli): Regola le modalità con cui il giudice stabilisce il contributo al mantenimento in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, garantendo il principio di proporzionalità e il diritto del figlio a un tenore di vita analogo a quello goduto in famiglia.
- **Articolo 337-septies c.c.** (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni): Prevede che il giudice possa disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, tenendo conto delle circostanze, e che tale assegno possa essere versato direttamente a loro. L'obbligo di mantenimento, infatti, non cessa automaticamente con la maggiore età, ma solo quando il figlio raggiunge l'indipendenza economica o non si impegna per conseguirla.

In sintesi, la legge italiana pone l'obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli a carico di entrambi i genitori, in modo proporzionale alle loro capacità economiche.

## TITOLO I - PRINCIPI DI CONTEMPERAMENTO

---

Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) –  
[www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it) Settore Servizi Sociali e Pubblica  
Istruzione  
Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224  
- e mail: [servsocpulsano@libero.it](mailto:servsocpulsano@libero.it)  
- pec: [servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it)  
-pec: [protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it)





# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

- **Principi di Contemperamento tra il dovere di mantenimento dei genitori e l'intervento comunale.**

## **1. Riconoscimento del Dovere Primario dei Genitori:**

L'obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli spetta in via primaria e in base al principio di proporzionalità ad entrambi i genitori, secondo le loro capacità economiche. Questo dovere sussiste indipendentemente dall'allontanamento del minore.

## **2. Carattere Sussidiario e Indifferibile dell'Intervento Comunale:**

L'intervento del Comune ha natura **sussidiaria e temporanea**, finalizzato a garantire la tutela del **superiore interesse del minore** nelle situazioni di grave disagio familiare che ne rendono necessario l'allontanamento.

La spesa sostenuta dal Comune per il collocamento in struttura o famiglia affidataria è considerata **indifferibile** per legge, poiché risponde a un'esigenza di protezione immediata e vitale del minore, disposta dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni/ordinario).

## **3. Diritto di Rivalta e Recupero delle Somme:**

il principio di contemperamento si completa prevedendo espressamente il **diritto di rivalsa** del Comune nei confronti dei genitori (o di chi è legalmente obbligato) per le spese sostenute.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione della quota di compartecipazione economica a carico dei genitori (o dei soggetti legalmente obbligati al mantenimento) per le spese relative al collocamento di minori in comunità educative, assistenziali o familiari, disposto dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale ordinario) ai sensi degli artt. 315-bis, 316-bis e 337-ter e seguenti del Codice Civile, nonché delle leggi nazionali in materia di assistenza sociale.
2. La finalità è garantire l'esigibilità del dovere di mantenimento, nel rispetto del principio di proporzionalità delle risorse economiche familiari e senza pregiudicare il benessere e le necessità primarie del nucleo familiare, inclusi gli altri figli conviventi.

## Art. 2 - Presupposto dell'obbligo di compartecipazione

1. I genitori hanno il dovere primario di mantenere, istruire ed educare i figli, in base alle proprie capacità economiche e al principio di proporzionalità.
2. L'obbligo di compartecipazione sorge a seguito del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone l'allontanamento e il collocamento del minore in struttura, e si basa sul persistente dovere genitoriale di mantenimento sancito dagli articoli 315-bis e 316-bis c.c., indipendentemente dalla responsabilità della situazione che ha portato all'allontanamento.

## Art. 3 - Finalità e Carattere dell'Intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali e in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, garantisce l'integrazione delle rette per il collocamento in strutture o famiglie affidatarie quando l'interesse del minore lo richiede.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

2. Tale spesa ha carattere indifferibile per l'ente, in quanto volta a garantire i diritti fondamentali del minore. L'intervento del Comune è sussidiario e temporaneo.

## Art. 4 - Soggetti obbligati

1. Sono tenuti alla compartecipazione entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o comunque obbligati al mantenimento, in solido tra loro, salvo diversa disposizione del giudice o qualora uno dei genitori dimostri l'oggettiva impossibilità economica.
2. L'obbligo sussiste anche in caso di affidamento a terzi o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, permanendo il dovere sostanziale di mantenimento.

## Art. 5 - Diritto di Rivalta e Recupero Spese

1. Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti dei genitori o di coloro che sono legalmente obbligati al mantenimento del minore per tutte le spese sostenute per il suo collocamento coatto in struttura o presso famiglia affidataria, ai sensi della normativa vigente.
2. L'ufficio Servizi Sociali provvede a quantificare periodicamente le somme e ad attivare le procedure per il recupero coattivo, nel rispetto del principio del contraddittorio e della valutazione della capacità economica dei soggetti obbligati.

## TITOLO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA E PROCEDURA



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

## Art. 6 - Criteri per la determinazione della quota

1. La quota di partecipazione è determinata dal Settore Servizi Sociali del Comune, tenendo conto dell'effettiva capacità contributiva del nucleo familiare, previa acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
2. Non è prevista una quota fissa predefinita, ma una determinazione puntuale basata sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) socio-sanitario per prestazioni residenziali, o su altri indicatori della situazione economica familiare (ISEE ordinario o corrente), come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).
3. La partecipazione non potrà comunque superare il costo effettivo della retta giornaliera della struttura.

## Art. 7 - Fasce ISEE e quote a carico dell'obbligato

1. Ogni anno il Comune definisce, con atto della Giunta Comunale, il tasso di partecipazione alla spesa adeguando il sistema a fasce su valore ISEE e le relative percentuali sulla quota forfettaria fissata dal presente regolamento e corrispondente a € 400,00 mensili complessivi a famiglia, ovvero a € 200,00 mensili a genitore se separati o divorziati o non coniugati e non conviventi, oltre le spese straordinarie, garantendo tuttavia l'esenzione totale per gli obbligati con ISEE pari o inferiore a quella che viene definita situazione economica alla soglia di povertà assoluta, secondo la tabella A, allegata al presente regolamento.
2. Nel calcolo si terrà conto delle spese obbligatorie già sostenute dai genitori per il mantenimento di altri figli conviventi, eventuali spese di locazione documentate e altre situazioni di comprovata grave difficoltà economica.

## Art. 8- Procedura di calcolo e comunicazione



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

1. All'atto del collocamento del minore, o comunque entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, i Servizi Sociali richiedono ai genitori la certificazione ISEE in vigore.
2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini stabiliti, il Comune procederà all'applicazione della quota massima di partecipazione prevista per la fascia reddituale più alta, fatta salva la possibilità di conguaglio in seguito alla presentazione della documentazione.
3. Il Comune notifica ai soggetti obbligati la determinazione della quota dovuta, le modalità di pagamento e i termini, nonché le procedure per eventuali richieste di riesame o ricorso.

## Art. 9 - Revisione della quota

1. La quota di partecipazione è soggetta a revisione annuale o ogniqualvolta intervengano variazioni significative della situazione economica del nucleo familiare (es. perdita del lavoro, cambiamento di nucleo familiare, variazione ISEE superiore al 25%).
2. I genitori sono obbligati a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione rilevante.

## Titolo IV: Norme Finali

### Art. 10 - Ambito di applicazione

1. Al fine di assicurare uniformità e parità di trattamento, le presenti norme trovano applicazione agli inserimenti in essere, per i quali sarà effettuata una valutazione



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

## Art. 11 - Disposizioni finali e sanzioni

1. Il mancato pagamento delle quote dovute comporterà l'attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito da parte del Comune, secondo le modalità previste dalla legge.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente Regolamento al fine di adeguarlo a eventuali disposizioni regionali in materia di contribuzione al costo delle rette a carico degli utenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi nazionali e regionali in materia di servizi sociali e assistenza familiare.

## Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio previsto dallo Statuto Comunale, a seguito del decorso del termine di 15 giorni come previsto dalle preleggi.

Allegato A) alla delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CAPACITA' DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI IN BASE AL REDDITO ISEE



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## Tab.1) SOGGETTI OBBLIGATI

### CRITERIO DI CALCOLO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA MENSILE

La quota di partecipazione alla spesa dovuta dal soggetto obbligato è determinata applicando le percentuali previste dal presente regolamento alla quota di mantenimento prevista per il figlio minore.

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI OBBLIGATI	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE
<b>Inferiore a 7.003,00</b>	zero	100
<b>Da 7004,00 a 14.006,00</b>	10	90
<b>Da 14007,00 a 28.014,00</b>	20	80
<b>Da 28015 a 56.028,00</b>	70	30
<b>Da 56029,00 a 112056,00</b>	100%	0

La tabella fornita definisce un sistema di partecipazione progressiva alla spesa per i servizi, basato sul valore ISEE degli obbligati. Il dato economico che influenza sulla determinazione della fascia ISEE, e di conseguenza, sulla percentuale a carico del soggetto obbligato e dell'ente è l'importo mensile dell'Assegno Sociale 2025, pari a € 538,69 mensili. Le fasce sono suscettibili di variazione in ragione dell'importo



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

---

annuale dell'assegno sociale.

Il sistema si basa sul principio della progressività e dell'equità sociale: maggiore è la capacità economica dell'utente (misurata dall'ISEE), maggiore è la sua percentuale di contribuzione. La quota complessiva a carico del soggetto obbligato è quella riportata all'art. 7 del presente regolamento.



## COMUNE DI PULSANO

### VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Tempo libero e Turismo”

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di novembre, giusta convocazione inviata con nota 25862 del 11.11.2025, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 9.00 si è riunita la suddetta commissione.

Sono presenti il presidente della Commissione Angelo Di Lena ed i componenti: Scialpi Elena, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone. E' altresì presente il responsabile del settore dott.ssa D'Errico Anna Rita.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera. Il Presidente Di Lena comunica ai componenti della commissione i punti all'ordine del giorno:

- 1) Programma comunale per il Diritto allo Studio (L.R. n. 31/2009) - annualità 2026;
- 2) Approvazione Regolamento comunale per l'integrazione delle rette a carico del Comune a favore di anziani, disabili ed adulti in difficoltà in strutture sanitarie assistenziali residenziali e semiresidenziali;
- 3) Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione alla spesa delle famiglie per i servizi di accoglienza residenziale dei minori allontanati su provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- 4) Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'affidamento familiare di minori ai sensi della Legge n. 184/1983 e delle linee guida nazionali e regionali;

Si inizia a discutere del 1° punto e il Consigliere Di Lena cede la parola alla responsabile D'Errico che relaziona sul punto.

Dopo ampia relazione e chiarimenti si passa alla votazione del 1° punto:  
favorevoli: 3 (Tarantino, Scialpi, Salamida)  
contrari: 1 (Di Lena)

astenuti: ////

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno e relaziona sempre la dott.ssa D'Errico.

Dopo ampia relazione e chiarimenti si passa alla votazione del 2° punto:

favorevoli: 3 (Tarantino, Scialpi, Salamida)

contrari: 0

astenuti: 1 (Di Lena)

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno e relaziona sempre la dott.ssa D'Errico.

Dopo ampia relazione e chiarimenti si passa alla votazione del 3° punto:

favorevoli: 3 (Tarantino, Scialpi, Salamida)

contrari: 0

astenuti: 1 (Di Lena)

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno e relaziona sempre la dott.ssa D'Errico.

Dopo ampia relazione e chiarimenti si passa alla votazione del 4° punto:


favorevoli: 3 (Tarantino, Scialpi, Salamida)

contrari: 0

astenuti: 1 (Di Lena)

La riunione termina alle ore 9.45

Fatto, letto, confermato e sottoscritto



**Presidente Oliva**

Passiamo al prossimo punto: ***“Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione alla spesa delle famiglie per i servizi di accoglienza residenziale dei minori allontanati su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”.***

Assessore Lippolis, prego.

**Assessore Lippolis**

Il Regolamento affronta la problematica delle rette per i minori collocati in comunità.

Questo è un argomento molto particolare, in quanto è un problema di ampia diffusione ed è un fenomeno trasversale alla società.

Non sempre il disagio giovanile coincide con il disagio economico della famiglia. L'esigenza di allontanare temporaneamente i figli minorenni del nucleo familiare, al fine di ristabilire un equilibrio mancato o perduto, è purtroppo molto diffusa e negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse situazioni, anche di estrema urgenza.

La collocazione del minore in comunità comporta un costo che va dai 60 ai 150 euro al giorno. L'intervento per il Comune è cosiddetto indifferibile, tuttavia, se da un lato la legge prevede l'onere a carico del Comune, dall'altro è vigente il dovere dei genitori di provvedere ai figli e in base a questo principio, normato da diversi articoli, è doveroso per i genitori provvedere in base alle proprie capacità economiche al loro mantenimento.

Al Titolo 1 abbiamo parlato del principio di “contemporaneamente”, il principio che pone sullo stesso livello il dovere di mantenimento dei genitori e l'intervento comunale. Nel Regolamento è stato anche considerato il diritto di rivalsa, vale a dire il recupero delle somme da parte del Comune. Il provvedimento prosegue con le modalità previste dalla normativa per la collocazione di un minore in comunità e individua, all'articolo, i soggetti obbligati.

I genitori, anche se non più esercenti la responsabilità genitoriale, sono gli obbligati al mantenimento.

L'obbligo sussiste anche in caso di affidamento a terzi. All'articolo 5 abbiamo considerato il diritto di rivalsa e recupero delle spese. Sono stati individuati i criteri per la determinazione della quota a carico dei parenti, così come riportata dalla normativa sull'ISEE e sono state individuate delle fasce ISEE.

La quota massima prevista è stata calcolata in euro 400 mensili come massimo di contribuzione della famiglia; ovvero euro 200 mensili in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati e non conviventi, oltre alle spese straordinarie. Parliamo di spese mediche, di spese scolastiche ed extra. È stata presa in considerazione la tabella, sempre su base ISEE, sulla soglia di povertà assoluta, come per il Regolamento per gli anziani. È stata riproposta la stessa tabella degli anziani perché ci sembra equa.

Grazie.

**Presidente Oliva**

Grazie, Assessore Lippolis.

Ci sono interventi sul punto? Se non ci sono interventi sul punto, passerei agli interventi per dichiarazione di voto.

Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, metterei il punto a votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 0 astensioni su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente Oliva**

Immediata eseguibilità.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 0 astensioni su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.*